

STATUTO

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALMONTONE RM VIA DEI TIGLI 8

Numero REA: RM - 1359625

Codice fiscale: 12237521005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 4856 DELLA RACCOLTA

STATUTO

Titolo I

(Costituzione - Sede - Durata - Scopi)

ART. 1) E' costituita una Società Cooperativa denominata "NUOVI ORIZZONTI - Società Cooperativa".

ART. 2) La sede della Società è in Valmontone (Rm).

L'Assemblea dei Soci potrà deliberare di istituire sedi secondarie altrove, purchè nel territorio dello Stato.

ART. 3) La Società ha durata fino a tutto il 31 Dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci o negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 4) La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci operatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci operatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

In relazione a ciò la cooperativa può svolgere stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- servizi funebri e tutte le relative prestazioni preliminari, connesse e conseguenziali;
- l'allestimento di sarcofaghi, l'addobbo di camere ardenti, il trasporto di salme, sia in Italia che all'estero, le traslazioni, imbalsamazioni, trattamenti conservanti, esumazioni e cremazioni;
- la gestione delle aree cimiteriali, ossia lavori di ristrutturazione, sistemazione delle tombe e loculi e relativi lavori di smaltimento di eventuali rifiuti speciali;
- la costruzioni di nuovi loculi e tombe e la progettazione e costruzione di impianti elettrici e idraulici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione votiva;
- la sorveglianza delle aree cimiteriali;
- l'archiviazione dei dati cimiteriali e la relativa gestione;
- il recupero salme degli incendi stradali, in comuni serviti da contratto di appalto;
- la gestione e costruzione di strutture di raccolta delle salme;
- la pulizia ed il giardinaggio;
- l'esecuzione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale, compreso il rifacimento dei tetti, in locali pubblici e privati su aree interne ed esterne ivi compresa la pu-

lia esterna dei fabbricati e delle vetrature a qualunque altezza;

- l'esecuzione di lavori di spazzatura e lavaggio delle strade e piazze cittadine, nonché la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche se tossici o nocivi;
- l'esecuzione dei servizi di facchinaggio;
- l'esecuzione di lavori di giardinaggio e di piccole manutenzioni edili;
- l'esecuzione di servizi di derattizzazione e disinfestazione;
- l'esecuzione di servizi inerenti a parcheggi pubblici e privati, servizi di affissione pubblica, servizi di autotrasporto di merci in conto terzi, di mobilità delle persone quali funivie, funicolari, tappeti mobili ecc. ivi incluso quello di accompagnatore;
- l'affidamento del trasporto dei turisti dall'albergo alla destinazione turistica convenzionata, di guardiani, di gestione di punti di ristoro e di servizi di assistenza ai bambini (baby parting);
- il servizio di digitazione testi;
- la consegna di lettere, pacchi e plichi;
- il servizio di manutenzione di aree verdi;
- il servizio di elaborazione ed archiviazioni dati.

La società al fine del raggiungimento dello scopo sociale potrà partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private; assumere partecipazioni in altre società aventi

scopo analogo od affine; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche su beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

In particolare:

- 1) svolge la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

E' fatto obbligo agli amministratori nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio stesso, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La società svolge la propria attività anche con terzi. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società Cooperativa potrà avvalersi di tutte le leggi vigenti in materia purché inerenti all'oggetto di cui sopra.

La Società può assumere incarichi, appalti e firmare convenzioni con gli Enti Pubblici, Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche e Private, per attuare gli scopi che si prefigge.

Titolo II

(Soci)

ART. 5) Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

ART. 6) Possono essere soci tutte le persone appartenenti alla categoria di cui all'oggetto sociale, i quali offrano garanzia di onestà e moralità e non abbiano in-

teressi contrastanti con quelli della Società.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Nel caso la società intenda respingere la domanda di adesione, il consiglio di amministrazione (o l'organo amministrativo, se il consiglio non è previsto) deve motivare, entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante socio.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Una volta ammesso il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

ART. 7 Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Per le cooperative che, invece fanno riferimento alla disciplina della s.r.l. l'articolo 2473 dispone che in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

1. al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
2. alla sua fusione o scissione;
3. alla revoca dello stato di liquidazione;
4. al trasferimento della sede all'estero;
5. alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
6. al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto, della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
7. Quando la società è costituita senza previsione della durata, cioè non è indicato un termine di scadenza, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi;
8. perdita dei requisiti per l'ammissione;
9. impossibilità per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
10. raggiungimento dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione;
11. sopravvenuta inabilità di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se

non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea dei Soci può escludere il socio che:

- a) - non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) - che svolge attività di contrasto o concorrente con quella Società.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Amministratore Unico.

Secondo l'articolo 2533 l'esclusione del socio può aver luogo:

- 1. per mancato pagamento delle quote o azioni sottoscritte;
- 2. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4. nei casi previsti dall'articolo 2286 (cioè interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici);
- 5. in caso di fallimento;
- 6. nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 7. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- 8. che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- 9. che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione;
- 10. che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- 11. che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- 12. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- 13. che essi, per qualsiasi motivo, in via definitiva, il rapporto di lavoro intercorrente con la cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 9) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio, nel quale si verifichi lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di

tre mesi dalla chiusura di detto esercizio, a pena di decadenza.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devoluti alla riserva straordinaria prevista dall'articolo seguente.

Come previsto dall'art. 2530 del Codice Civile, il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificato.

Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

Titolo III **(Patrimonio sociale)**

ART. 10) Il patrimonio della società è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, del valore nominale uguale per tutte e non inferiore, nè superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- b) - dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo ART. 14) secondo comma;
- c) - dalla riserva straordinaria formata dalle tasse di ammissione ed anche con le quote sociali eventualmente non rimborsati ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- d) - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ART. 11) Il valore nominale della quota sociale è determinato dall'Assemblea dei Soci.

La quota sociale ed il relativo plusvalore devono essere versati in un'unica rata.

Titolo IV **(esercizio sociale - bilancio)**

ART. 12) L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 13) Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Assemblea dei Soci provvede a redigere i bilanci e a stendere la relativa relazione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società, bilanci che devono essere approvati dalla Assemblea dei Soci che delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto, di tutte le spese ed i costi pagati e da pagare, nel rispetto della norme vigenti.

Gli utili netti di esercizio devono essere così ripartiti:

- a) nella misura del 30% al fondo di riserva legale;
- b) nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

1) è vietata la distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

2) l'Assemblea può deliberare che gli utili netti di esercizio, al netto della destinazione di cui al precedente punto b), siano attribuiti al fondo di riserva straordinaria.

La quota di utili che non è assegnata, ai sensi dei commi precedenti, deve essere destinata ai fini mutualistici.

Titolo V (Ristorni)

ART. 14)

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, può decidere di erogare ai soci un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

In base alla legge n. 142/2001, il ristorno e può essere corrisposto mediante, integrazione delle retribuzioni; aumento gratuito del capitale sociale.

La proposta in merito all'erogazione e alle modalità di determinazione del ristorno è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci, ed è ovviamente influenzata dalla situazione economica, dalle condizioni finanziarie, dalle aspettative e dalle condizioni dei soci.

Il ristorno può essere corrisposto anche in forma mista (parte come retribuzione e parte come aumento di capitale).

L'assemblea può anche decidere una diversa modalità di erogazione in base alla situazione dei soci.

(Organi Sociali)

a) - Assemblea.

ART. 15) L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede della Società, o in altra sede.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sociale sottoscritta.

ART. 16) L'Assemblea ordinaria:

- a) - approva il bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - nomina l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale o il revisore;
- c) - determina il compenso dell'Organo amministrativo e dei Sindaci e del revisore, qualora deliberasse di corrisponderlo;
- d) - delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente statuto, o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo nonché sulla responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

ART. 17) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e statuto.

Delibera, altresì, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori a norma di legge.

ART. 18) L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta tramite lettera raccomandata spedita o consegnata a mano almeno otto giorni prima del termine fissato per la delibera dell'assemblea contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, occorrendo, della seconda convocazione, a cura dell'Organo amministrativo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o informati l'Organo Amministrativo e i Sindaci Effettivi o il revisore.

sore.

ART. 19) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, in prima o in seconda convocazione delibera con le maggioranze previste dalla legge.

ART. 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico, o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito dal Segretario o, in mancanza, da persona designata dallo stesso Presidente, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

ART. 21) Per tutte le votazioni e per le elezioni delle cariche sociali, si procederà normalmente con il sistema nominale.

ART. 22) I soci possono farsi rappresentare nella assemblea esclusivamente da altri soci aventi diritto al voto e muniti di delega scritta che deve essere conservata a cura della Società.

Ogni socio può rappresentare un solo altro socio.

L'Amministratore e i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci dell'assemblea.

ART. 23) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

b) - Organo Amministrativo

ART. 24) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dalla assemblea tra i soci, o da un Amministratore Unico scelto tra i soci ed anche tra non soci.

La nomina degli Amministratori compete all'Assemblea ordinaria, ad eccezione del primo organo amministrativo, che viene designato nell'atto costitutivo e dura in carica fino a revoca. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza alcuna limitazione che espressamente non derivi dallo statuto sociale o dalla legge.

Nel caso di nomina del Consiglio i suoi poteri potranno essere delegati al Presidente o al Vice Presidente se nominato.

Il Presidente o l'Amministratore Unico, hanno la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c) - Collegio Sindacale

ART. 25) Il Collegio Sindacale se nominato si compone di tre membri effettivi e due supplenti di cui un membro effettivo e supplenti iscritti nel registro dei revisori purchè il collegio elegga il presidente

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea nel quale caso la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

ART. 26) Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

In caso di nomina di un Collegio dei Probiviri, ci si rimetterà per la sua composizioni e le sue competenze, all'Assemblea dei Soci.

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali orga-

ni, ancorchè solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Titolo VI

(Disposizioni generali e finali)

ART. 27) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

All'atto di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato, nonchè i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 28) E' stabilito:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto, al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria."

ART. 29) Per tutto quanto non è previsto dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

Firmato:

LIVIGNANI Giovanni

Umberto D'Angelo (Notaio - sigillo)

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME, INSIEME AGLI ALLEGATI ACQUISITI CON FILE SEPARATI, ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.Lgs. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO**